

Approvato con la Deliberazione di G.C. n°74 del 12/07/2018
Modificato con la Deliberazione di G.C. n°19 del 20/02/2020

REGOLAMENTO INCENTIVI

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Considerato che all'art. 113, comma 2, del sopracitato D.Lgs. 50/2016, è prevista, analogamente alla normativa previgente la costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Considerato che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo l'ottanta per cento di tali risorse (massimo 2%) è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche descritte al comma 2.

Considerato che il comma 4 dell'art. 113 del codice di cui al D.Lgs. 50/2016 prevede che il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo.

Considerato che una parte del fondo può essere destinata per i compiti e le funzioni della centrale unica di committenza nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emanazione del nuovo modello di ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto, dalla programmazione alla stesura e controllo degli atti di gara.

Art. 1 - Oggetto

Il presente atto, di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche, che la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo del tecnico degli enti locali. Pertanto il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla legge e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato d'appalto. Sono esclusi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

Sono altresì esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del codice, ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica quali ordinanze e lavori di somma urgenza.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, ai dipendenti che svolgono le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti (validazione);
- predisposizione e controllo delle procedure di bando ed esecuzione dei contratti pubblici;
- ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) *sia per i lavori, i servizi e le forniture*
- direzione lavori o direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità;
- collaudo statico ove previsto;
- comunque a tutti i collaboratori, appartenenti alle varie qualifiche professionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno anche essere individuate presso altre Aree organizzative previo accordo fra i Responsabili.

L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economico e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e quantificazione del fondo per le funzioni tecniche.

Il fondo di cui all'art. 113 del codice dei contratti è costituito da una somma non superiore al 2% degli importi, comprensivi degli eventuali oneri per la sicurezza, posti a base di gara per l'esecuzione di un'opera, di un lavoro, di un servizio e di una fornitura.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 113, l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni stesse esclusivamente per le attività di cui al precedente art. 3. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente, costituiscono economie.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 113, il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di

innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni singolo intervento con il provvedimento di impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente regolamento nonché quelli previsti dalla normativa rispetto alla programmazione ed articolazione della spesa.

L'entità del fondo di incentivazione per opera o lavoro, servizio e fornitura e per le relative varianti eventualmente redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene fissato come segue:

- a) per interventi di importo inferiore o uguali a € 1.000.000,00 2%
- b) per interventi di importo superiore a € 1.000.000,00 1,80%

Le percentuali sopra determinate si applicano agli interventi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista nella tabella.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera, lavoro, servizio, fornitura applicando le percentuali come indicate nell'allegata Tabella A.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dalle suddette figure professionali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

L'entità del fondo per manutenzioni straordinarie, servizi e forniture viene ridotto in funzione della complessità delle funzioni tecniche richieste.

Vengono esclusi dall'incentivo le forniture di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.

Sono esclusi comunque dalla costituzione del fondo, e quindi dalla ripartizione, gli interventi e/o prestazioni per cui non si rende necessario procedere ad una gara per il relativo affidamento o che non prevedano per legge, per regolamento o per capitolato d'appalto, un collaudo finale o atto equipollente.

Art. 5 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo.

Ai fini della ripartizione del fondo di cui ai precedenti articoli il personale interessato è quello individuato dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016 in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Il Responsabile unico del Procedimento è un dipendente interno all'Amministrazione in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. Nel caso di carenza accertata in organico di personale dell'Area competente con specifica professionalità il RUP dovrà essere nominato tra i dipendenti di altre aree, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti dell'area interessata o esterni all'Ente, comunque di adeguata professionalità. Nel caso di affidamento esterno mediante incarico professionale la relativa prestazione non sarà retribuita con risorse rientranti nel fondo di cui al presente regolamento.

Per ogni opera o lavoro, servizio e fornitura di cui è stato deciso quali siano le funzioni tecniche da espletare, viene costituito il nucleo tecnico che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per il tempestivo espletamento delle rispettive funzioni.

Art. 6 - Modalità di liquidazione del fondo.

La distribuzione del fondo è proposta dal RUP al Responsabile del Servizio dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti. Nel caso in cui le due figure trovassero coincidenza la proposta verrà presentata al Responsabile del Personale dell'Ente. Il Responsabile del Servizio (o del Personale), provvederà con propria determinazione.

L'incentivo può essere liquidato:

- > al personale che ha eseguito l'attività di programmazione della spesa: dopo l'approvazione del bilancio di previsione;
- > al personale che ha eseguito l'attività di verifica: dopo l'approvazione del progetto esecutivo/capitolato prestazionale;
- > al personale che ha eseguito l'attività di affidamento dei lavori, servizi e forniture: dopo l'aggiudicazione definitiva;
- > al personale che ha seguito l'esecuzione (direttore lavori/direttore dell'esecuzione/collaudatore): dopo la redazione del certificato di collaudo o di corretta esecuzione e la relativa approvazione se necessaria;
- > al RUP: alla presentazione/approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Nel caso in cui per ogni fase, come sopra elencata, non sia stato possibile giungere alla relativa definizione/ approvazione per cause non imputabili al personale preposto, allo stesso dovrà essere comunque liquidato il compenso per le attività effettivamente svolte.

Art. 7 - Norma transitoria.

Le norme del presente regolamento si applicano agli interventi il cui progetto è stato approvato dall' entrata in vigore del d.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Disposizioni finali.

Il presente Regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di essi (programmazione, validazione, affidamento, ecc..) costituisce parte integrante della relativa delibera di approvazione.

Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more di adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, ferme restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minor misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

TABELLA A) Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche. Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi del comma 2, dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

A) Realizzazione nuove opere pubbliche	2%
B) Lavori di manutenzione straordinaria	1,8%
C) Servizi e forniture	1,6%
A) Nuove opere	
1 - Programmazione	5%
2 - Validazione progetto o approvazione	5%
3 - procedura di gara	25%
4 - direzione lavori	10%
5 - regolare esecuzione /collaudo	5%
6 - RUP	50%
B) Manutenzioni straordinarie	
1 - Programmazione	5%
2 - Validazione progetto o approvazione	5%
3 - procedura di gara	25%
4 - direzione lavori	10%
5 - regolare esecuzione /collaudo	5%
6 - RUP	50%
C) Servizi e forniture	
1 - Programmazione	5%
2 - procedura di gara	30%
3 - direzione di esecuzione	5%
4 - regolare esecuzione / fornitura	5%
5 - RUP	55%